

DECRETO n. 1211 del 22 novembre 2021.

Percorsi Attuativi di Certificabilità (P.A.C.) dei bilanci degli enti del Servizio sanitario regionale, della GSA e del bilancio consolidato - Definizione del Percorso di Consolidamento del P.A.C.- Modifica D.A. n. 189/2020.

L'ASSESSORE PER LA SALUTE

Visto lo Statuto della Regione Siciliana;

Visto il Decreto Legislativo 30 Dicembre 1992 n. 502, nel testo modificato con il Decreto Legislativo 7 Dicembre 1993 n.517 e s.m.i;

Vista la legge regionale n° 5 del 14 Aprile 2009, di riordino del Servizio Sanitario Regionale e s.m.i;

Visto l'articolo 1, comma 291 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che dispone che *"con decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di certificazione dei bilanci delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, degli istituti di ricovero e cura, degli istituti zoo profilattici sperimentali e delle aziende ospedaliere universitarie"*;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i., recante *"Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42"*, e in particolare il Titolo II, recante *"Principi contabili generali e applicati per il settore sanitario"*, nell'ambito del quale è disciplinata, fra l'altro, l'implementazione e la tenuta della contabilità di tipo economico patrimoniale, nonché l'obbligo di redazione del bilancio d'esercizio della gestione sanitaria accentrata (G.S.A) e del bilancio sanitario consolidato regionale;

Visto il decreto del Ministro della Salute adottato di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze 18 gennaio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 17 febbraio 2011 recante *"Disposizioni in materia di valutazione straordinaria delle procedure amministrativo-contabili necessarie ai fini della certificazione dei bilanci delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici, anche trasformati in fondazioni, degli istituti zoo profilattici sperimentali e delle aziende ospedaliere universitarie, ivi compresi i policlinici universitari"*;

Visto il decreto del Ministro della Salute adottato di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze 17 settembre 2012, recante *"Disposizioni in materia di certificabilità dei bilanci degli enti del Servizio sanitario nazionale"*, il quale, all'art.2, dispone per gli enti del Servizio sanitario nazionale di cui all'art.9, comma 2, lettere b) e c) del D.lgs. n.118/2011, *"l'obbligo di garantire, sotto la responsabilità e il coordinamento delle regioni di appartenenza, la certificabilità dei propri dati e dei propri bilanci"*;

Visto l'articolo 3 del decreto ministeriale 17 settembre 2012, con il quale si dispone che le regioni debbano presentare un programma d'azione definito *"Percorso attuativo della Certificabilità, finalizzato al raggiungimento degli standard organizzativi, contabili e procedurali necessari a garantire la certificabilità dei dati e dei bilanci degli enti del Servizio sanitario nazionale, della GSA e del bilancio consolidato. Durante la realizzazione dei percorsi attuativi, la regione può anche richiedere ai propri enti del Servizio sanitario regionale revisioni limitate, intese come l'espressione di un giudizio professionale da parte di un soggetto di cui all'articolo 4, comma 3, sulla chiarezza e sull'attendibilità di una o più poste di bilancio, nel rispetto dei principi di revisione"*;

Visto, in particolare, il comma 3 - il quale prevede che i percorsi attuativi e gli eventuali aggiornamenti per le Regioni sottoposte ai piani di rientro sono approvati congiuntamente dal Comitato permanente per l'erogazione dei LEA e dal Tavolo di verifica degli adempimenti di cui rispettivamente agli artt. 9 e 12 dell'intesa Stato - Regioni del 23 marzo 2005, nonché il comma 5 del medesimo art.3;

Visto il decreto del Ministro della Salute adottato di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 1° marzo 2013, (pubblicato in G.U.R.I del 26 marzo 2013 - Serie Generale n.72) recante *"Definizione dei Percorsi Attuativi della Certificabilità"*, con il quale al fine di consentire alle regioni e alle province autonome di dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 3 del decreto del Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 17 settembre 2012, sono definiti: *"I Percorsi Attuativi della Certificabilità. Requisiti comuni a tutte le regioni"*, di cui all'allegato A al suddetto decreto, nonché i *"Contenuti della Relazione periodica di accompagnamento al PAC da predisporre da parte della regione"* di cui all'allegato B del decreto, che ne costituiscono parte integrante;

Visto il D.A. n. 2128 del 12 novembre 2013 con il quale sono stati adottati i *"Percorsi attuativi di certificabilità (P.A.C) per gli enti del Servizio Sanitario regionale, per la GSA e il Bilancio consolidato per la Regione Sicilia"*;

Visto il D.A. n. 402 del 10 marzo 2015 con il quale sono stati adottati i nuovi percorsi attuativi di certificabilità (P.A.C) per gli enti del Servizio sanitario regionale, per la GSA e il bilancio consolidato per la Regione Sicilia;

Visto il D.A. n.1559 del 03 settembre 2016 con il quale ad integrazione e modifica del D.A. n. 402 del 10 marzo 2015, sono adottati i *"Percorsi attuativi di certificabilità (P.A.C)" per gli Enti del Servizio sanitario regionale, per la GSA e il bilancio consolidato per la Regione Sicilia*, che ha recepito integralmente le raccomandazioni/suggerimenti del Tavolo e Comitato di cui al verbale del 12 novembre 2014 ed è stata programmata al 30.10.2017, la tempistica prevista per la definizione delle procedure P.A.C;

Visto il D.A. n.10 del 10 gennaio 2019 con il quale, *"al fine di completare le attività di verifica e audit interno e regionale sulla piena operatività delle azioni previste dai PAC aziendali, ed apportare le eventuali modifiche e/o integrazioni che si rendessero necessarie al PAC regionale, si individua nella data del 31/12/2019 il termine per la definizione dell'avviato percorso di Consolidamento del PAC regionale"*;

Visto il D.A. n. 189 del 06.03.2020 con il quale è stato modificato l'art. 1 del citato D.A. n. 10/2019, al fine di adeguarlo ai rilievi formulati dai Ministeri nella riunione di verifica del 26 novembre 2019, prevedendo la data del 30.06.2021 quale termine per la definizione dell'avviato percorso di Consolidamento del P.A.C.;

Preso atto che le Aziende Sanitarie, nell'attuazione delle procedure aziendali, già adottate nei termini previsti dal D.A. 1559/2016, hanno evidenziato, nel corso degli Audit svolti nell'anno 2020 e in ultimo al 30.06.2021, il persistere di fattori di criticità che limitano la piena e completa attuazione del P.A.C. e che richiedono ulteriori interventi strutturali ed operativi da parte dei soggetti destinatari;

Dato atto del perdurare dello stato di emergenza derivante dalla diffusione del COVID 19 che ha reso necessario la rifunionalizzazione delle attività delle Aziende Sanitarie con riflessi, anche, sulla operatività degli Internal Auditor in ordine al monitoraggio dello stato di avanzamento del percorso di consolidamento delle procedure P.A.C., peraltro limitata e condizionata altresì dalle misure emanate con il Decreto legge n. 18/2000 e succ. che ha previsto per la P.A. il lavoro agile quale modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa per le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il verbale n. 12 del 10 novembre 2021 del Gruppo di Lavoro P.A.C. con il quale tale organismo, dato atto del perdurare dello stato di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione del COVID-19 che ha limitato e condizionato fortemente l'attività delle Aziende sia nel 2020 che nel corso del 1° semestre 2021 e delle risultanze degli Audit e della conseguente attività di monitoraggio effettuata al 30.06.2021 dal Dipartimento Pianificazione Strategica, ha valutato non concluso al 30.06.2021 il percorso di consolidamento dei P.A.C. ai fini della successiva certificabilità dei dati e dei bilanci delle Aziende, ritenendo pertanto necessaria la previsione del differimento al 31.12.2022 del termine già stabilito dall'art. 1 del D.A. n. 189/2020;

Visto del D.D. n. 110 del 14 ottobre 2021 con il quale la Centrale Unica di Committenza Regionale, a seguito del D.D.G. n. 1009 del 6.10.2021, quale decreto a contrarre ai sensi dell'art. 32, co. 2 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii, ha indetto, ai sensi degli artt. 60 e 95, co.2, del D.Lgs n. 50/2016, apposita procedura di gara aperta per l'affidamento dei *"Servizi di consulenza direzionale per il consolidamento e l'evoluzione del modello di monitoraggio e del controllo di gestione del Sistema Sanitario Regionale e per il supporto alla programmazione sanitaria regionale"* che prevede, tra l'altro, una specifica linea di attività (linea E) per il *"Supporto ai processi di gestione e consolidamento del percorso attuativo di certificabilità (PAC) regionale"*;

Considerato che il fornitore aggiudicatario dei servizi di cui alla predetta gara dovrà affiancare l'Amministrazione Regionale nel percorso di consolidamento regionale P.A.C., disciplinato da ultimo con D.A. n. 189/2020, attraverso interventi di natura metodologica e operativa, diretti al raggiungimento di obiettivi prioritari che consentano di analizzare compiutamente le criticità procedurali ed attuative irrisolte che compromettono il completo raggiungimento degli obiettivi del PAC;

Ritenuto necessario modificare l'art. 1 del citato D.A. n. 189 del 6 marzo 2020, stante il mancato raggiungimento da parte delle Aziende Sanitarie dell'obiettivo di definizione del percorso di consolidamento del P.A.C. al 30.06.2021;

DECRETA**Art. 1**

Per le motivazioni di cui in premessa, l'art. 1 del D.A. n. 189 del 6 marzo 2020 è modificato e si individua la data del **31.12.2022** quale termine per la definizione dell'avviato percorso di Consolidamento del P.A.C.

Art. 2

Dal presente provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

Il presente decreto sarà trasmesso al Responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti sul sito istituzionale, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione on-line e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Palermo, 22 novembre 2021.

RAZZA

(2021.47.2547)102